

BGer 6B 232/2007 vom 24. August 2007

Bundesgericht, 2007-08-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_232_2007

FR: TF 6B 232/2007 du 24 août 2007

IT: TF 6B 232/2007 del 24 agosto 2007

Regeste

Indennità per ingiusto procedimento (art. 317 CPP/TI) | Diritto penale (in generale)

Erwägungen

E. 7

Nel gravame il ricorrente si duole inoltre del mancato riconoscimento del danno materiale che definisce arbitrario. Sostiene che il procedimento penale l'ha costretto a distogliere tempo dalla sua attività professionale per seguire gli sviluppi dell'inchiesta penale. Pretende di aver dedicato a tale scopo quasi 230 ore pari a un mancato guadagno di fr. 46'921.25 e di aver sostenuto spese di trasferta e di cancelleria per un totale di fr. 4'510.70. In questa sede, il ricorrente si limita a ribadire, con una motivazione meramente appellatoria e quindi inammissibile, le pretese già fatte valere con l'istanza di indennizzo. Non si confronta però con le ragioni esposte dalla CRP per negare il risarcimento del danno asseritamente subito. Oltre ad aver riscontrato la mancanza di documentazione atta a dimostrare o a rendere almeno verosimile il danno patito - al di là dei conteggi elaborati dallo stesso ricorrente considerati al pari di mere allegazioni di parte - l'autorità cantonale ha ritenuto che il procedimento penale, che ha comportato un intervento modesto del suo patrocinatore, non può che aver richiesto anche al ricorrente un impegno corrispondente, cioè modesto. Essa ha inoltre considerato che, per stessa ammissione dell'insorgente, egli è dedito da qualche anno solo a un'attività di consulenza a tempo parziale, dimodoché è verosimile ritenere che nella sua attività professionale disponesse di una flessibilità nell'organizzazione del lavoro tale da permettergli di seguire vicende come quella in narrativa senza alcun pregiudizio per i suoi - solo parziali - impegni lavorativi e questo in applicazione dell' art. 44 CO quale diritto suppletivo. La CRP ha per contro riconosciuto le spese, ancorché non documentate, inerenti a scritti, telefonate e e-mails per un importo di fr. 150.-- nonché fr. 137.60 pari al costo della trasferta Villigen/Lugano/Villigen per il suo interrogatorio davanti al magistrato, le minime necessità di patrocinio non imponendo ulteriori trasferte in Ticino. Le critiche del ricorrente, come detto, non vanno oltre l'esposizione del proprio punto di vista senza tuttavia sostanziare con un'argomentazione precisa ed esaustiva arbitrio. Non occorre dunque attardarsi maggiormente nell'esame di questa censura.

E. 8

L'insorgente, che ha opportunamente lasciato cadere la rivendicazione di un danno quale azionista di D. _____ SA, fa valere una perdita effettiva (lucrum cessans) di fr. 77'935.25 corrispondente a un interesse remunerativo annuo del 5 % calcolato sull'importo di fr. 750'000.-- depositato presso la banca F. _____ di Lugano per la durata del sequestro ordinato dal magistrato inquirente. Sul conto oggetto del provvedimento erano depositate tre annualità che sarebbero state fatturate e incassate dal ricorrente alla fine del 2003, 2004 e 2005 quale onorario previsto dal contratto di consulenza concluso con la E. _____ SA.

A causa del sequestro il ricorrente si è trovato nell'impossibilità di impiegare il denaro in modo fruttifero, di qui il danno di cui chiede riparazione. Pregiudizio inesistente agli occhi dell'autorità cantonale per cui con la cessazione dell'attività della E. _____ SA - conseguente all'apertura del procedimento penale - è venuta meno la necessità di adempiere il suddetto contratto, il ricorrente non ha quindi più dovuto fornire consulenza. Ancorché formulata in modo succinto, la decisione della CRP non risulta arbitraria e va pertanto tutelata. In sostanza, l'autorità cantonale ritiene che l'asserito danno derivato dal mancato tempestivo pagamento degli onorari maturati in base al noto contratto di consulenza per gli anni 2003, 2004 e 2005 è stato compensato con il risparmio conseguente la mancata fornitura di prestazioni contrattuali. A tutta evidenza, infatti, il risparmio conseguito dal ricorrente (e dalla A. _____ AG) sulle prestazioni che avrebbe dovuto svolgere per essere onorate in fr. 250'000.-- all'anno, pur tenuto conto del guadagno (rispettivamente dell'utile aziendale) compreso in tale importo, è senza dubbio, in base alla normale esperienza economica e commerciale, superiore all'interesse di mora che sarebbe maturato su tale importo pari a fr. 12'500.-- l'anno, e ancora maggiore della remunerazione attualmente conseguibile con l'investimento sul mercato finanziario dell'importo di fr. 250'000.-- per gli anni 2003 (comunque solo parzialmente), 2004 e 2005 (pure solo parzialmente). La critica non merita quindi accoglienza.

E. 9

Il ricorrente reclama anche in questa sede la riparazione del danno materiale subito dalla ditta A. _____ AG, segnatamente il rimborso di prestazioni di dipendenti e collaboratori di quest'ultima esatte dal procedimento penale, di spese di cancelleria, nonché di spese per collaborazioni di terzi e spese bancarie legate al blocco dei conti esistenti e all'apertura di nuovi conti, pari a un importo complessivo di fr. 172'341.15. La CRP ha ritenuto inammissibili tali pretese in quanto la domanda di indennità per danni occorsi a terzi non è proponibile nell'ambito della procedura dell' art. 317 CPP /TI. Al riguardo, l'insorgente sostiene che l'autorità cantonale ha arbitrariamente omissso di ritenere che, dati i suoi rapporti di collaborazione con la ditta A. _____ AG, egli deve rimborsare i costi sostenuti dalla società in relazione al procedimento penale. Ne consegue che considerare i costi assunti dalla A. _____ AG come costi di terzi sarebbe, secondo il ricorrente, errato e costituirebbe un formalismo eccessivo. Neppure in questo caso, però, il ricorrente va oltre mere allegazioni appellatorie. Contrariamente a quanto gli incombeva (v. consid. 3), non spiega infatti perché la CRP sarebbe incorsa in arbitrio e commesso un formalismo eccessivo ritenendo che le pretese in discussione, peraltro indicate dallo stesso insorgente come pretese di terzi, costituiscano degli eventuali danni subiti da terze persone. Nemmeno illustra in che modo l'autorità cantonale abbia arbitrariamente disatteso il presunto obbligo del ricorrente di rimborsare alla società A. _____ AG le spese asseritamente sostenute. La censura, non sostenuta da documentazione se non le affermazioni e calcolazioni del ricorrente medesimo, si rivela pertanto inammissibile.

E. 10

Il ricorrente rimprovera poi alla CRP di aver commesso un arbitrio e di aver applicato in modo errato l' art. 49 CO negandogli un'indennità per torto morale. Sostenendo che le conseguenze subite per effetto del procedimento penale avviato nei suoi confronti, poi non formalizzato, sono state gravi, tanto sul piano personale quanto su quello delle relazioni professionali e familiari, ripropone la pretesa di fr. 50'000.-- formulata in sede cantonale.

E. 10.1

L' art. 49 CO , applicabile in concreto a titolo di diritto cantonale suppletivo, prevede che un'indennità per torto morale sia concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. La fissazione della riparazione morale costituisce una decisione secondo equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze del caso (DTF 123 II 210 consid. 2c). Essa deve essere fissata in funzione della gravità della lesione alla personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e professionale (DTF 113 Ib 155 consid. 3b; 113 IV 93 consid. 3a; v. pure DTF 130 III 699 consid. 5.1; 128 IV 53 consid. 7a pag. 71; 125 III 269 consid. 2a, 412 consid. 2a pag. 417). Secondo la giurisprudenza, il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono compatibili con il divieto dell'arbitrio solo se l'interessato abbia provocato l'apertura del procedimento penale o ne abbia complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole, lesivo di una regola giuridica, e che sia in rapporto di causalità con l'importo imputatogli (DTF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2). Il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti (DTF 116 Ia 162 consid. 2c) e fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti (DTF 112 Ia 371 consid. 2a in fine). Deve al proposito prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (DTF 116 Ia 162 consid. 2c). In questo contesto si inserisce anche l' art. 319a cpv. 1 CPP /TI, secondo cui l'indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell'accusato prosciolto, disposizione tuttavia entrata in vigore dopo la presentazione dell'istanza di indennità in esame (BU 2006, pag. 296).

E. 10.2

La CRP ha rilevato che le ipotesi di reato - riciclaggio di denaro, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti - erano oggettivamente gravi, atte a nuocere alla reputazione del ricorrente sia nei confronti della sua famiglia che degli istituti bancari con cui lavorava. Essa ha tuttavia rifiutato di riconoscergli un importo a titolo di riparazione per torto morale, ritenuto come A. _____ - che peraltro non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica - da esperto orticoltore qual è, accettando di concludere un contratto con la società E. _____ SA pur sapendo che questa avrebbe coltivato della canapa, si è assunto il rischio di essere coinvolto in procedimenti penali come quello di cui è stato l'oggetto. A torto l'insorgente ravvisa arbitrio nella decisione impugnata. È vero che per valutare gli effetti della lesione subita, il giudice può fondarsi sulla reazione dell'uomo "medio" in un caso simile, senza quindi che sia necessario un certificato medico, occorre tuttavia che il richiedente adduca e provi le circostanze dalle quali si possa dedurre, dalla grave lesione oggettiva, la sua sofferenza morale (DTF 120 II 97 consid. 2b; Roland Brehm, Commentario bernese, 3a ed., Berna 2006, n. 22 ad art. 49 CO). Accennando unicamente alla pretesa gravità dell'ingiustizia patita, il ricorrente non ha addotto dinanzi alla CRP eventuali pregiudizi subiti all'integrità fisica e psichica tali da giustificare il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione morale. Peraltro, perché si possa ammettere una grave lesione alla personalità non è sufficiente che l'istante abbia subito un leggero pregiudizio nella sua reputazione familiare, professionale o sociale (DTF 130 III 699 consid. 5.1 e

rinvii, riguardante l' art. 49 CO). Nelle esposte circostanze è quindi senza incorrere nell'arbitrio che l'autorità cantonale ha respinto la richiesta di indennità per torto morale del ricorrente.

E. 11

Stante quel che precede, in quanto ammissibile il gravame dev'essere integralmente respinto. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.